Ordinanza n. 27/2012

**IL SINDACO**

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000 e s. m. i. ;

Vista la legge regionale n. 39 del 28/10/2002 e art. 38 legge regionale 17/1995;

Visto il regolamento Regionale n. 07 del 18-04-2005;

Visto l'art 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 546 del 25/05/2008 è stato approvato il "Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il 2008-2011" e stato dichiarato lo stato di grave pericolosità e massimo rischio di incendi boschivi sul territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 Settembre 2012; che costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali, dall’inizio di maggio a fine ottobre; che nelle aree a rischio di incendio boschivo e nei periodi di "grave pericolosità" e di "allerta", sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10, c.5) della Legge n. 353 del 21/11/2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, come confermato ed integrato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2012 n. 198.

**ORDINA**

Durante il periodo 15giugno 30 settembre 2012 dichiarato di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità è vietato nelle zone boscate ed a distanza minore di metri lineari 50 dai boschi ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato d’incendio; è altresì vietato accendere fuochi, brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli ed inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra azione che possa direttamente o indirettamente innescare un incendio.

Fino al 30 settembre p.v. é vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose dei prati e delle erbe nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e comunque lungo le arterie principali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato.

A tal fine, in attuazione della L.R. 02/05/1995, n. 17 art. 38, comma 1 per abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio autorizzato, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata la domanda al Comando della Stazione C.F.S. competente per territorio. I modelli di autorizzazione sono disponibili presso il Comando Stazione C.F.S. di Vetralla tel. 0761-481197.

Entro il termine di 5 giorni, l’autorizzazione può essere concessa con l’aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni parametri proposti; la disciplina di cui al comma 1 L. R. 17/1995 art 38 vige dal 1° marzo al 30 novembre. La deroga prevista dal comma 2, è subordinata alla, medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.

Sempre, comunque, l’abbruciamento autorizzato delle stoppie e di altri residui vegetali, può essere effettuato soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a m. 50 e purché il terreno su cui si effettua l’abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi a m. 5 e non spiri vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo.

È fatto obbligo, nel periodo 15 giugno – 30 settembre, ai proprietari o possessori a qualsiasi titolo dei terreni a distanza inferiore a m. 50 dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali. Tali operazioni debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20-07-2012.

È fatto obbligo a tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei boschi medesimi almeno per una profondità di m. 5; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute pulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di “grave pericolosità”.

È fatto obbligo della ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea o arbustiva presente lungo le scarpate stradali nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada.

E’ fatto obbligo altresì agli Enti o privati possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il “periodo di grave pericolosità” ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale [www.comunevsgtuscia.it](http://www.comunevsgtuscia.it) .

Il Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e di irrogare le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l’applicazione delle sanzioni:

* Da euro 25,00 a 500,00 ad Ha o Frazione di Ha, per tutte le infrazioni.
* le sanzioni previste dalla legge n° 353 del 21/11/2000.

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra saranno inoltre applicati i provvedimenti di natura penale ove previsti.

A norma dell'art.3, c.4 della L. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure con ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, 16/06/2012;

L. A.

IL SINDACO

Ing. Mario GIULIANELLI